



COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org - E-Mail: mail@cobas-scuola.org

VADEMECUM

“Inidoneo” Istruzioni per l’uso

“AKTION T4” L’OLOCAUSTO DEGLI “INIDONEI”

Sit-in permanente dal 23 luglio al 3 agosto

Cobas Scuola 19 luglio 2012



Le prime vittime del genocidio nazista furono i malati. Già prima della guerra i nazisti, con il piano T4, diffusero l’idea secondo cui i malati erano una zavorra superflua e dannosa e nel 1935, un libro di testo introdusse subdolamente questo tema in alcuni esercizi di matematica:

Esercizio 97

Un malato di mente costa circa 4 marchi al giorno, un invalido 5,50 marchi, un delinquente 3,50 marchi. In molti casi un funzionario pubblico guadagna al giorno 4 marchi, un impiegato appena 3,50 marchi, un operaio non qualificato neanche 2 marchi per ciascun membro della famiglia. Secondo prudenti valutazioni in Germania ci sono 300 000 malati di mente, epilettici ecc. in case di cura..Quanto costano annualmente costoro complessivamente se per ciascuno ci vogliono 4 marchi? (*E. Collotti, Nazismo e società tedesca (1933-1945), Torino, Loescher, 1982, p. 188*)

La revisione di spesa del governo Monti rappresenta l’ultimo tentativo di ‘liberarsi’, nello stesso subdolo modo, dei docenti che per GRAVI motivi di salute sono stati costretti ad abbandonare le classi ed occupano, ora, posti in Biblioteca, nei laboratori didattici oppure offrono sostegno al piano dell’offerta formativa. Così gli insegnanti saranno ‘obbligati’ a transitare nei ruoli ATA, lavorando nelle segreterie o diventando assistenti tecnici di laboratorio e costretti a svolgere mansioni troppo gravose per le patologie riportate. Per questi motivi molti docenti non riusciranno a svolgere compiutamente quanto loro assegnato, rischiando così il licenziamento.

Ma i docenti “ idonei ad altri compiti” rivendicano il proprio ruolo nella scuola e nella società, perché nonostante non stiano più in classe, non hanno perso il proprio posto di lavoro e ancora svolgono, con passione e dignità, la funzione per la quale hanno acquisito i titoli necessari ad esercitarla.

I docenti “ idonei ad altri compiti” hanno avanzato, peraltro, una concreta proposta alternativa e indicato le risorse specifiche per ottenere i risparmi richiesti: utilizzare, infatti, il finanziamento previsto per le Funzioni strumentali (figure di supporto al piano dell’offerta formativa nelle scuole), pari a 100/140 milioni di euro, costituirebbe la possibilità concreta di incamerare le somme necessarie alla revisione di spesa per far rimanere gli “ idonei ad altri compiti” sui posti attualmente occupati.

I COBAS, INSIEME AI DOCENTI “IDONEI AD ALTRI COMPITI”

hanno indetto un sit-in permanente dal 23 luglio al 3 agosto presso il Senato e invitano tutti ad essere presenti dalle ore 10 alle 19 di ognuna delle giornate poiché in quelle date sarà approvato “AKTION T4” L’Olocausto degli inidonei



Premessa

Abbiamo dato il via alla mobilitazione contro la spending review (durata 12 giorni) con il Comunicato Stampa che riportiamo in premessa, perché ci permette di sottolineare la gravità dell'atteggiamento persecutorio del governo Monti nei confronti di docenti che hanno solo la colpa di essersi ammalati e che per questo si vuole licenziare come insegnanti per poterli riassumere in qualità di applicati di segreteria o tecnici, trasferendoli su posti nell'ambito dell'intera provincia, senza tener conto che molti di questi docenti hanno scelto i luoghi di attuale lavoro perché per loro raggiungibili, nonostante le precarie condizioni di salute.

Introduzione

La manovra finanziaria del luglio 2011, licenziata dal governo Berlusconi, aveva già previsto lo spostamento a domanda dei docenti "idonei ad altri compiti" sui ruoli del personale ATA (ausiliari, tecnici amministrativi) e in una fase successiva il trasferimento d'ufficio sui ruoli amministrativi dello stato attraverso la mobilità intercompartimentale.

Dopo un anno di battaglie, grazie alle diffide, agli incontri, ai convegni, ai sit-in, alle interlocuzioni dirette con il MIUR, tale trasferimento è stato, nei fatti, bloccato, ma il nuovo testo della spending review, preparato dal "governo tecnico di Monti" (comma 13 art 14, DL 95/2012), a distanza di un anno ha addirittura, e immotivatamente, peggiorato il quadro normativo precedente.

Nel testo (oramai approvato e divenuto il L135/2012) è infatti previsto il licenziamento in tronco dei docenti affetti da gravi patologie e la loro successiva riassunzione come applicati di segreteria o tecnici, attraverso una manovra che non prevede solo il passaggio su altro profilo (con il quale si attua una retrocessione dal 7° al 4° livello), ma un trasferimento su altro posto della provincia.

Nei dodici giorni di presidio permanente, al quale si è aggiunto lo sciopero della fame della collega Titti Mazzacane, che ha dovuto interrompere il digiuno dopo un ricovero in ospedale, i docenti "idonei ad altri compiti" hanno consegnato a senatori e parlamentari (che hanno incontrato e dai quali si sono fatti ricevere) i propri emendamenti, e la loro protesta ha messo in grado tutti i gruppi parlamentari di comprendere appieno le reali conseguenze (anche gravi in relazione allo stato di salute del personale) di tale coatto trasferimento.

La mobilitazione non è stata inutile, anzi, il previsto decreto ministeriale con il quale si sarebbe dovuto dare attuazione a quanto approvato da camera e senato, non è uscito per il 20 agosto, ritardando così le operazioni per il trasferimento degli insegnanti nei ruoli ATA e consentendo quindi al Governo di poter rimediare con discernimento e conformità costituzionale alle vistose incongruenze e iniquità del decreto stesso.

Nonostante questa prima parziale vittoria, si deve, però, essere preparati a fronteggiare le più svariate situazioni e per questo motivo si è ritenuto opportuno approntare un agile Vademecum per predisporre i passi da compiere e le risposte da fornire.



Pubblicazione del decreto

Dopo l'approvazione del testo della spending review (convertito in legge il 7 agosto 2012- L 135/2012) sono attesi, nell'ordine, il DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei ministri, o decreto interministeriale), Il DM (Decreto del direttore generale del MIUR), il Decreto applicativo degli Uffici Scolastici Regionali di competenza (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge) e teoricamente una nuova proposta contrattuale individuale.

Secondo la bozza del decreto interministeriale presentata alle OOSS – *art 3, comma 2 “ Il personale già collocato fuori ruolo alla data di emanazione del presente decreto viene immesso nel ruolo dell'area contrattuale del personale ATA a decorrere dal 1°settembre 2012, a mezzo di decreto collettivo da emanare, a cura del competente direttore generale, entro il 20 agosto 2012.”*

Il Decreto interministeriale sarebbe dovuto uscire il 10 agosto scorso (data dello svolgimento del Consiglio dei Ministri), per dare il tempo al Direttore generale del personale del MIUR, di emanare il decreto collettivo entro il 20 agosto e poter così procedere nelle ulteriori operazioni del trasferimento dei docenti “ inidonei” sui ruoli ATA. Così non è stato ed è tutto slittato al Consiglio dei Ministri del 24 agosto.

Può darsi che siano già pronti alla firma e nel caso tutto sia già pronto (DPCM – DM - Decreto USR) i docenti “ idonei ad altri compiti” dovranno essere pronti a rispondere colpo su colpo.

Il Passaggio al nuovo profilo

Solo quando saranno stati pubblicati i decreti attuativi i docenti “ idonei ad altri compiti” dovranno fare domanda per passare a nuovo profilo, non farla potrebbe comportare infatti l'esubero/eccedenza, ma è opportuno che in autotutela, i docenti producano una domanda condizionata. In tale domanda la volontà del passaggio non è piena, ma vincolata dalla situazione vigente, con riserva di tutelarsi nelle dovute sedi. Poiché la domanda di passaggio dovrà essere fatta online (salvo diversa disposizione), è bene che ogni singolo lavoratore produca una singola dichiarazione di volontà condizionata (vedi scheda allegata).

Modalità di convocazione

Con nota del 02 agosto 2012 il Ministero ha precisato che la nuova modalità di convocazione degli aspirati al ruolo per l'a.s. 2012/13, tramite Posta Certificata (PEC), non va considerato esclusivo. Di conseguenza, nel caso si verificasse che il personale interessato non fosse provvisto di PEC, gli uffici adotteranno le modalità tradizionali di convocazione.

Inidoneità temporanea

Il personale docente temporaneamente inidoneo viene utilizzato in via prioritaria sulla sede di appartenenza anche su posti in organico di fatto.



Dispensa/pensione

la bozza del decreto conferma l'articolo 4 del DM 79/2011, pertanto la dispensa dovrebbe essere ancora vigente in base alle norme attuali (art. 512 del TU scuola L. 297/94).

I requisiti per la pensione di vecchiaia rimangono i **66 anni, sia** per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Per la pensione anticipata (rispetto a quella di vecchiaia) si potrà produrre domanda di pensione senza attendere l'annuale decreto ministeriale, ma potrà aversi solo al compimento di **41 anni e un mese** di anzianità contributiva, per le donne, e **42 anni e un mese** per gli uomini.

Il Ricorso

Ciascun lavoratore/trice dovrebbe fare un singolo ricorso, questo può essere collettivo solo se gli/le interessati/e si trovano nella stessa città.

- Ricorso individuale al giudice del lavoro con richiesta di rimessione alla Corte di giustizia europea (che è cosa diversa dalla corte europea dei diritti dell'uomo, perché per ricorrere a questa si devono ultimare tre gradi di giudizio). Il ricorso sarà centrato: a) sulla dequalificazione; b) sulla compromissione del diritto alla salute, violazione dell' articolo 2087 cc e possibile danno alla salute. Tutto ciò andrà provato in via medico legale (dobbiamo però attendere tutti i provvedimenti prima di procedere).

Per procedere in tal senso servirà :

1. caso specifico e parere di un medico legale che possa comprovare la compromissione del diritto alla salute del lavoratore alla nuova mansione (il rischio è che al Miur diano la inidoneità, ma non abbiamo altre strade);
2. conoscere in via dettagliata la proposta alternativa per le funzioni strumentali con le cifre relative per individuare il risparmio di spesa per il Miur.

La proposta degli inidonei

I docenti inidonei, dopo l'ultimo Convegno Cesp del 24 maggio 2012, hanno avanzato una concreta proposta per poter permanere sui posti oggi occupati, nelle scuole dove sono, ricoprendo il ruolo per il quale hanno studiato, si sono laureati, hanno superato concorsi, si sono specializzati.

Per rispondere alle raccomandazioni del Presidente del Consiglio, Senatore Mario Monti, che ha sostenuto che ad ogni cambiamento proposto doveva corrispondere il mantenimento delle cifra totale del risparmio previsto, i docenti hanno comunque individuato le somme necessarie per coprire tale risparmio previsto. Tale proposta è stata trasformata anche in una specifica interrogazione parlamentare dal gruppo afferente al Copdus (Coordinamento provinciale docenti utilizzati Sassari) e consegnato, durante la mobilitazione svoltasi a Roma dal 23 luglio al 3 agosto, ai senatori e onorevoli impegnati nella discussione del testo della Revisione di spesa.



Pur se non possono più essere in classe per gravi motivi di salute, i colleghi e le colleghe inidonei continuano, infatti, a prestare la propria esperienza professionale e culturale, ponendola a servizio della comunità scolastica, poiché la propria funzione è di supporto al Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è il documento centrale sul quale si fonda il patto formativo tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

Poiché il Governo ha indicato in circa 28 milioni di euro la cifra che per quest'anno deriverebbe dallo spostamento nei profili di assistente tecnico o amministrativo, i docenti inidonei hanno individuato nelle "Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa" (art. 30, CCNL 2003), una possibile alternativa.

Le Funzioni Strumentali, infatti, sono espletate da docenti delle istituzioni scolastiche per fungere da supporto al piano dell'offerta formativa, ruolo che svolgono già gli insegnanti inidonei. Il finanziamento annuale per tali figure corrisponde a circa 140 milioni di euro, i docenti inidonei sostengono la compatibilità tra la funzione da loro svolta e quella delle funzioni strumentali che ne hanno proprio una specificamente dedicata al supporto dell'Offerta formativa.

Poiché l'intervento previsto pone problemi di legittimità, si parla di personale affetto da gravi patologie, dequalificato a causa della propria malattia (spesso malattia professionale) che dal settimo livello vengono declassati al quarto livello, con il concreto rischio che tale personale si trovi in immediata situazione di esubero con successiva messa in disponibilità per due anni e conseguente licenziamento, riteniamo imprescindibile una presa di posizione da parte dell'intero Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione in prima persona, perché, anche attraverso tale proposta si fermi l'applicazione di quanto previsto dalla L n.138/2012, utilizzando le cifre derivanti dal finanziamento delle Funzioni Strumentali, finanziamento che servirebbe a coprire non solo la questione dei docenti inidonei, ma anche degli insegnanti soprannumerari e appartenenti alle classi C555 e C999.

Dichiarazione di scelta condizionata

Il/la.....sottoscritt.....Nome.....Cognome.....

Nato/a.....(....) il..... residente a

in Via/Piazza.....n.....cap.....

docente "idoneo/a ad altri compiti" in servizio presso

.....città

Dichiara

- di essere stato/a convocato/a in data odierna per procedere alla scelta della sede sulla quale essere trasferito/a in seguito al passaggio nei ruoli ATA, così come da (DL138/2012.....);
- di effettuare la domanda di passaggio, in quanto forzatamente costretto/a a transitare nei detti ruoli dal dettato normativo considerato, poiché nel caso in cui la/il sottoscritto/a non effettui la detta domanda rischia di essere collocato/a in disponibilità od in mobilità;
- che tale scelta non costituisce accettazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 2103 c.c;

(solo per chi ha fatto richiesta di rientro in servizio)

- di aver presentato domanda per essere sottoposto/a a visita per rientrare in servizio prima dell'approvazione della normativa in oggetto;
- che nel caso in cui tale convocazione per la visita dovesse tardare, ciò non è da addebitare allo/a scrivente;
- che nel caso in cui il/la sottoscritto/a dovesse risultare idoneo/a all'insegnamento, la scelta odierna non potrà in alcun modo ostacolare il diritto al rientro in servizio in qualità di docente;

(per tutti/e)

Diffida

l'amministrazione (anche ai sensi dell'articolo 2087 de c.ce e dlgs 81/2008) a voler mettere in atto provvedimenti che potrebbero compromettere le già precarie condizioni di salute e si riserva di impugnare nelle sedi opportune il provvedimento in base al quale il personale idoneo ad altri compiti viene trasferito nei ruoli ATA.

.....li.....

Firma.....



COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org - E-Mail: mail@cobas-scuola.org

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Segreteria del Ministro

Ufficio di Gabinetto

Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per
il personale scolastico

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministro per la Pubblica Amministrazione
e Semplificazione - Funzione Pubblica

E pc

Alla Camera dei Deputati

Ai Gruppi Parlamentari

Al Consiglio dei Ministri

Oggetto: diffida ed intimazione

Visto il contratto individuale di lavoro dei docenti idonei ad altri compiti stipulato in relazione alle disposizioni del **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO ALLA SUA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - ARTT. 4 COMMA 2 E 17 COMMA. 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 29 NOVEMBRE 2007**

visto in particolar modo l'Art. 11 (Disposizioni finali) del detto Contratto :

1. La materia di cui al presente contratto è rivista, su richiesta della parti, in relazione ad eventuali nuovi interventi legislativi o contrattuali.
2. La materia di cui al presente contratto è oggetto di informazione preventiva secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

visto l'articolo 14 della "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" comma 13 lì ove si afferma che : Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;

visto il comma 15 del detto articolo 14 lì ove si afferma che : Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14.

Rilevato che ad oggi nessun decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è stato attuato, come disposto dal comma 15 dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n°95;

Rilevato altresì che nessuna soppressione del posto di lavoro ove sono adibiti i docenti idonei ad altri compiti, utilizzati in altri compiti conformemente alle disposizioni contrattuali come sopra richiamate è emersa;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente non è stata rivista dalle parti, che si ritiene essere ancora in vigore e prevalere, essendo questa disposizione migliorativa rispetto alla disposizione legislativa considerata, quale il Decreto Legge 6 luglio 2012 n°95 e sua Conversione in Legge, articolo 14 comma 13;

Rilevato che l'adozione di atti consequenziali alla detta disposizione del Decreto Legge e sua conversione in Legge, comporta la realizzazione di una mera dequalificazione professionale,

vista anche la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, consolidata, affermare il principio che L'esercizio del c.d. *ius variandi* da parte del datore di lavoro è legittimo purché avvenga nel rispetto di due fondamentali limiti: un limite di carattere oggettivo, essendo necessario che le nuove mansioni siano incluse nella stessa area di inquadramento del lavoratore; un limite soggettivo, nel senso che le nuove mansioni devono essere professionalmente affini a quelle svolte in precedenza e che tali nuove mansioni devono armonizzarsi con le capacità professionali già acquisite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, consentendone ulteriori affinamenti e sviluppi e impedendo, quindi, qualsiasi degrado e mortificazione (intese come professionalità) del lavoratore. (Corte App. Bologna 29/6/2010, Pres. Castiglione Rel. Brusati, in Lav. nella giur. 2010, 952)

Rilevato che la giurisprudenza sottolinea la valenza costituzionale del bene della “**professionalità**” del lavoratore sicché la dequalificazione viene vista come “*comportamento discriminatorio*” atto a ledere la “*dignità sociale del lavoratore*” non solo sotto il profilo dei diritti di libertà e di attività sindacale ma anche dei “*diritti di libertà finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile*” dello stesso (Corte cost. 16 marzo 1989 n. 108; Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. 26 maggio 2004 n. 10157; Cass. 23 marzo 2005 n. 6326; Cass. 24 marzo 2006 n. 6572).

Che

Le **nuove mansioni**, infine, per essere ritenute equivalenti, devono essere collocate nel medesimo livello di inquadramento contrattuale o nella stessa area professionale di quelle di provenienza (Cass. 5 aprile 1984 n. 2231; Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405; Cass. 1 settembre 2000 n. 11457; Cass. 19 maggio 2001 n. 6856; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2328).

Che

si è in presenza, qualora vengano adottati atti consequenziali ai provvedimenti ut supra richiamati, consistenti nell'imporre d'ufficio la dequalificazione professionale comportando anche il rischio di trasferimento del lavoratore dal luogo di lavoro a cui sino ad oggi è stato adibito;

Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 i quali prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

Trattandosi di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dall'articolo 2103 C.C. Ove si specifica che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.



Il comma 5 dell'articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il consenso da parte dell'interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.

Si diffidano il MEF, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione, il MIUR ed i suoi organi periferici, dall'adottare atti consistenti nel cambio di profilo professionale del lavoratore docente idoneo ad altri compiti, dall'adottare atti che comportano il passaggio d'ufficio ad ATA, dall'adottare atti e provvedimenti che comportano il trasferimento del lavoratore dal luogo di lavoro a cui sono oggi adibiti ad altro luogo di lavoro; da adottare atti in palese violazione anche del comma 15 dell'articolo 14 del del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stante la non attuazione della detta disposizione; dall'attuare atti unilaterali che comportino cambio di profilo professionale, di mansione, di luogo di lavoro senza che venga richiesto e prestato il consenso del lavoratore visto il comma 5 e 6 della legge 104/1992 e articolo 2103 CC;

Si intima il MIUR e gli organici periferici ad ottemperare il contratto di lavoro così come stipulato tra le parti considerate in causa;

In caso contrario i lavoratori ivi considerati procederanno anche in via cautelare e d'urgenza a tutelarsi nelle dovute sedi stante anche la compromissione del rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Si rimane in attesa di riscontro e si chiede di venire a conoscenza se esistono altre possibilità di risoluzione della detta problematica senza che si arrivi ad un contenzioso giuridico.

L'esecutivo nazionale
COBAS – Comitati di base della scuola

Mozione

Modello di mozione da presentare nei collegi docenti

Prot. n. _____ li, _____ settembre 2012

Al Collegio docenti

Dell'istituto

Gentile Dirigente Scolastico, Cari Colleghi e Colleghe,

tra gli articoli approvati del Decreto Legge 95/2012 (**convertito in legge il 7 agosto 2012- L. 135/2012**), più noto come "spending review", ce n'è uno (art 14, comma 13) che riguarda i docenti inidonei, quei docenti che per gravi patologie non possono più svolgere la professione docente in aula, ma ricoprono altre funzioni in quanto " idonei ad altri compiti".

Tali docenti svolgono, così come previsto dalla normativa (art 3, comma1 CCNI 2008), - servizio di biblioteca e documentazione;- organizzazione di laboratori;- supporti didattici ed educativi;- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Pur se non possono più essere in classe per gravi motivi di salute, i colleghi e le colleghe inidonei continuano a prestare la propria esperienza professionale e culturale, ponendola a servizio della comunità scolastica, poiché la propria funzione è di supporto al Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è il documento centrale sul quale si fonda il patto formativo tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

Il comma 13, art. 14 del DL/95/2012, così come licenziato dal Parlamento della Repubblica, prevede che: "*il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione di docente ma idoneo ad altri compiti (...) transita nei ruoli di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili della provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente*".

Le gravi patologie che hanno determinato l'inidoneità , hanno però comportato che tali insegnanti (circa 3.500 unità) abbiano dovuto organizzare, negli anni, i ritmi della propria esistenza in base a modalità dettate dalla stessa malattia, assicurando, comunque, la propria presenza a scuola, per lavorare accanto agli studenti ancora come docenti, anche se trasferiti in biblioteca o in laboratori didattici e scientifici, alcuni di grande prestigio.

Il testo presentato prevede invece che, per ottenere i risparmi previsti dalla spending review, i docenti inidonei lavorino nelle segreterie o nei laboratori come assistenti, attraverso un trasferimento in provincia che, in molti casi, significa anche dover percorrere decine, se non centinaia di chilometri per raggiungere la sede che sarà loro assegnata. Ciò comporterà un peggioramento delle già precarie condizioni di salute dei docenti inidonei e non produrrà un risparmio, ma un aggravio di spesa anche per lo stesso Stato.

I docenti inidonei chiedono di poter permanere sui posti oggi occupati, nelle scuole dove sono, ricoprendo il ruolo per il quale hanno studiato, si sono laureati, hanno superato concorsi, si sono specializzati e, per rispondere alle raccomandazioni del Presidente del Consiglio, Senatore Mario Monti, hanno comunque individuato le somme necessarie per coprire il risparmio previsto.

Il Governo ha infatti indicato in circa **28 milioni di euro** la cifra che per quest'anno deriverebbe dallo spostamento nei profili di assistente tecnico o amministrativo e i docenti inidonei hanno individuato nelle "Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa" (art. 30, CCNL 2003), una possibile alternativa. Il finanziamento annuale per tali figure corrisponde a circa 140 milioni di euro, i docenti inidonei sostengono la compatibilità tra la funzione da loro svolta e quella delle funzioni strumentali che ne hanno proprio una specificamente dedicata al supporto dell'Offerta formativa.

La norma approvata, invece, prevede la dequalificazione dei docenti (dal settimo livello al quarto), il grave rischio di trovarsi concretamente in situazione di esubero con successiva messa in disponibilità per due anni e conseguente licenziamento.

Per questi motivi chiediamo a Voi Colleghi e Colleghe, nonché ai Dirigenti Scolastici, che lavorate con noi quotidianamente, di sostenere con forza l'iniziativa di un Decreto correttivo che permetta di apportare una modifica a quanto previsto dall'art. 14, c.13 del DL. 95/2012, apponendo una firma in calce alla mozione appena letta.

Grazie.

Per i docenti e le docenti inidonei

**I docenti idonei ad altri compiti sono pronti
per un'altra stagione di mobilitazioni e
lanciano un primo calendario di appuntamenti**

Venerdì 24 agosto ore 9

**presidio presso Palazzo Chigi
in occasione della ripresa dei lavori con il
Consiglio dei Ministri**

dal 1° settembre

assemblee provinciali/regionali in tutta Italia

**15 settembre Convegno
Nazionale CESP**

**presso il Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50- Roma ore 9 – 14**